



Città di Antrodoco

Provincia di Rieti

Corso Roma, 15 – 02013 Antrodoco

Prot. 510 o.c. 18/01/2019

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 4 DEL 17-01-2019

OGGETTO: Disciplina cortei funebri a piedi

IL SINDACO

DATO ATTO che è consuetudine nel Comune di Antrodoco (RI) svolgere cortei funebri a piedi per accompagnare i defunti presso il cimitero Comunale;

CONSIDERATO che il tragitto dei cortei funebri a piedi per accompagnare i defunti presso il cimitero Comunale prevede il passaggio sulla SS 4 Salaria, strada interessata da un discreto volume di traffico;

CONSIDERATO che l'art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 stabilisce che il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito;

PRESO ATTO della necessità di regolamentare lo svolgimento dei cortei funebri a piedi allo scopo di evitare intralci alla circolazione e garantire l'incolumità dei partecipanti e le condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli e pedoni,

TENUTO CONTO, degli orari e giorni di servizio della Polizia Locale, della carenza d'organico e di eventuali ulteriori imprescindibili imprevisti impegni a cui è soggetto il personale di Polizia Locale per i propri compiti d'istituto;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare intralci alla circolazione e garantire l'incolumità dei partecipanti e le condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli e pedoni, che i cortei funebri a piedi vengano svolti solamente in presenza di personale con funzioni di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. n. 285/1990;

VISTO il C.d.S. e il suo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

- Che in assenza di personale con funzioni di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, è vietato lo svolgimento di cortei funebri a piedi.
- L'Agenzia di Pompe funebri interessata al trasporto della salma, per i conseguenti adempimenti, è tenuta ad accertarsi preventivamente all'esecuzione del corteo a piedi sulla presenza o meno del personale Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
- Lo svolgimento di cortei funebri dovrà essere comunicato al Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino almeno nel giorno antecedente allo svolgimento dello stesso tenendo conto altresì che nell'orario d'istituto stabilito non è garantita la presenza del personale nei turni pomeridiani del sabato e della domenica.

DISPONE

1. La consegna della presente ordinanza a:
 - Chiesa Parrocchiale di Antrodoco;

- Agenzie di Pompe funebri operanti nel territorio;
 - Ufficio Stato Civile;
 - Ufficio di Polizia Locale.
2. La pubblicazione ai sensi di legge del presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica verticale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Il Sindaco
(Ing. Alberto Guerrieri)

